



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI TERMINI IMERESE

ORDINANZA NR. 10/2006

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Termini Imerese:

VISTA: la propria Ordinanza n. 01/84 in data 07/01/1984 “Disciplina delle operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte per il rifornimento di olio combustibile e/o gasolio a unità navali in genere che si trovano nei porti e negli approdi del Circondario Marittimo di Termini Imerese”;

VISTA: la propria Ordinanza n. 09/96 in data 20/05/1996 “Disciplina delle operazioni di bunkeraggio presso il distributore carburante fisso della Ditta TEXON, ubicato presso la testata del molo Trapezoidale – lato Sud – nel porto di Termini Imerese”;

VISTA: La propria Ordinanza N° 08/00 in data 16/05/2000 “Disciplina delle operazioni di bunkeraggio presso il distributore di carburante fisso della Ditta Marina Service ubicato nel Porto di Cefalù”;

VISTA: la Circolare nr.16 Prot. nr. DEM3/1823 – Titolo: Porti – Serie VIII del 19/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima Interna;

VISTO: il Decreto Ministeriale degli Interni in data 31/07/1934 in materia di “Norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l’impiego ed il trasporto di olii minerali” e successive integrazioni e/o modificazioni;

VISTA: la Legge 13/05/1940 nr. 690 che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi antincendio nei porti;

VISTA: la Legge 29/12/1973 n. 850 sulla competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in materia di servizio antincendio negli ambiti portuali;

VISTA: la Legge 31/12/1982 n. 979 in materia di tutela delle acque marine dall’inquinamento;

VISTO: il dispaccio nr. DEM3/0865 in data 08/05/2000 con il quale l’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha trasmesso il parere della Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi – per le funzioni consultive in materia di sistemi esplosivi ed infiammabili – in materia di bunkeraggio a mezzo autobotte;

AVUTO RIGUARDO: agli obiettivi fissati dalla Legge n. 84 del 28/01/1994 e successive modificazioni e/o integrazioni;

VISTO: il Decreto Legislativo nr. 272 del 27/07/1999 “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998 nr. 485”;

VISTA: L’ordinanza N° 19/99 del 12/03/1999 della Capitaneria di Porto di Palermo concernente l’iscrizione nel registro di cui all’art. 68 del C.d.N.

CONSIDERATA: la necessità di riesaminare le disposizioni emanate di cui alle ordinanze sopra citate, relativamente alla disciplina delle operazioni di bunkeraggio nel porto di Termini Imerese, in aderenza alla Circolare n. 16 Prot. nr. DEM3/1823 – Titolo: Porti – Serie VIII del 19/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima Interna;

VISTI: gli articoli 30, 65, 68, 81 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 79, 80, 83, 84, 85 e 87 del relativo Regolamento d’Esecuzione (parte marittima);

VISTA: La propria Ordinanza N. 21/03 in data 09/09/2003 “Disciplina delle operazioni di bunkeraggio di combustibili liquidi alle navi, ai pescherecci e alle unità da diporto all’ormeggio nei porti e nelle rade del Circondario di Termini Imerese”.

O R D I N A

ART. 1

E’ approvato e reso esecutivo l’annesso “Regolamento per il bunkeraggio di combustibili liquidi alle navi, ai pescherecci e alle unità da diporto all’ormeggio nei porti e nelle rade del Circondario Marittimo di Termini Imerese”;

ART. 2

Con l’entrata in vigore della presente Ordinanza viene abrogata l’ Ordinanza N. **21/03** del **09/09/2003** del Capo del Circondario Marittimo di Termini Imerese, nonché tutte le precedenti Norme emanate dall’Autorità marittima in contrasto con quelle contenute nel presente Regolamento.

ART. 3

La presente Ordinanza entra in vigore dal **15/06/2006**, e’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare le norme contenute nella presente ordinanza.

ART. 4

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili civilmente per eventuali danni cagionati a persone e/o cose in conseguenza delle operazioni compiute, sempre che il fatto non configuri differente fattispecie illecita, saranno perseguiti, a mente dell’articolo 16 della Legge n. 979/82 e dell’art. 1174 del Codice della Navigazione.

Termini Imerese, lì **1/06/2006**

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Luciano PISCHEDDA



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO TERMINI IMERESE
REGOLAMENTO PER IL BUNKERAGGIO DI COMBUSTIBILI LIQUIDI ALLE NAVI,
AI PESCHERECCI E ALLE UNITA' DA DIPORTO ALL'ORMEGGIO NEI PORTI E
NELLE RADE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI TERMINI IMERESE

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1
(Generalità)

Ai fini dell'applicazione, delle norme contenute nel presente Regolamento, si intende per bunkeraggio ogni operazione di rifornimento di olio combustibile, benzina, gasolio, a unità navali in genere che si trovino ormeggiati nei porti o negli approdi del Circondario Marittimo di Termini Imerese.

Art. 2
(Campo di applicazione)

Il bunkeraggio, negli ambiti portuali di Termini Imerese e di Cefalù può essere effettuato con distributori mobili conformi al D.M. 19/03/1990, con distributore fisso in banchina a mezzo bettolina e, in casi eccezionali, con autobotti.

Art. 3
(Modalità di bunkeraggio)

1. Le operazioni di rifornimento/bunkeraggio non possono essere effettuate in caso di cattive condizioni meteorologiche o di maltempo accompagnate da scariche atmosferiche e, se iniziate, devono essere immediatamente sospese.
2. Le operazioni di rifornimento/bunkeraggio devono essere eseguite, di norma, in ore diurne.
3. Nel caso di operazioni effettuate in tutto o in parte in ore notturne la zona deve essere adeguatamente illuminata. L'intensità di illuminazione (illuminamento) non deve risultare inferiore a 10 (dieci) lux ad 1 (uno) metro dai piani di lavoro.
4. L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla Legge nr. 186 del 1968.
5. Durante le operazioni di rifornimento/bunkeraggio, qualora si verificano fuoriuscite, eventi dannosi stati di pericolo, anche se potenziale, il comandante della nave e gli addetti delle ditte che forniscono il servizio di rifornimento sono tenuti a porre in essere tutti i provvedimenti ritenuti più opportuni, finalizzati al contenimento dell'evento e ad evitare ulteriori e più gravi conseguenze. In tali casi devono essere sospese le operazioni di rifornimento ponendo in essere, in presenza di spandimenti, ogni attività idonea ad evitare la fuoriuscita ed a limitare l'entità dello sversamento.

6. Al verificarsi di qualsiasi evento che interessi la sicurezza delle navi, delle persone o delle infrastrutture portuali o comunque al verificarsi di qualsiasi situazione di pericolo, anche potenziale, deve essere informata con immediatezza l'Autorità Marittima.

Art. 4

(Caratteristiche delle manichette)

1. Le manichette utilizzate per le operazioni di bunkeraggio debbono essere costruite in conformità alla norme EN 1765 o BS 1435, collaudate all'atto della fornitura e periodicamente controllate e pressate ogni dodici mesi indipendentemente dal numero delle ore di lavoro, allo scopo di accertare la loro integrità, come previsto dalla Circolare dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Unità di Gestione Infrastrutture per la Navigazione e Demanio Marittimo – nr. 105 del 21/09/2000.
2. Ogni manichetta deve essere dotata di apposito certificato sul quale debbono essere riportate, tra l'altro, le condizioni massime di esercizio, che debbono essere stampigliate anche su ogni manichetta, così come previsto dalla normativa vigente (D.M. 03/05/1984).
3. I relativi certificati, copia dei quali deve essere esibita a richiesta del personale che effettua i controlli a terra e a bordo, devono contenere le seguenti informazioni:
 - massima pressione di esercizio;
 - massima temperatura di esercizio;
 - prodotti per le quali sono riconosciute idonee;
 - data e pressione di collaudo;
 - Ente che ha effettuato il collaudo.
4. I dati di identificazione delle manichette devono essere stampigliate sulle flange o sulle manichette. Per quanto attiene il dato "massima temperatura di esercizio" che deve essere riportato nei certificati, è richiesto per manichette acquistate dopo 01/07/2002.

TITOLO II

BUNKERAGGIO A MEZZO AUTOBOTTE

Art. 5

(Rifornimento mezzo Autobotte)

1. Il rifornimento a mezzo autobotte è consentito in casi eccezionali e per piccole e medie partite di prodotto e, di norma, nelle sole ore diurne, a discrezione della Autorità Marittima.
2. Per le unità da diporto e da pesca potrà essere autorizzato il bunkeraggio a mezzo autobotte qualora vi siano motivi ostativi al bunkereggio a mezzo impianto fisso; i predetti motivi ostativi devono essere specificati nella richiesta avanzata dal Comandante della nave.
3. È assolutamente vietato il travaso di combustibile utilizzando fusti o qualunque altro tipo di contenitore salvo i serbatoi omologati utilizzabili esclusivamente per le unità da diporto.

Art. 6

(Tipologia dei prodotti)

1. Le operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotti sono consentite esclusivamente per prodotti di categoria “C” di cui al Titolo II Articolo 1 del D.M. 31/07/1934 e quindi solo per prodotti con punto di infiammabilità determinati con il sistema a vaso chiuso non inferiore a 60° C.

Art. 7

(Autorizzazione)

1. Le operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte sono soggette a preventiva e specifica autorizzazione da parte dell’Autorità Marittima. Tali operazioni possono essere consentite solo nelle aree portuali individuate a tale scopo dall’Autorità marittima nel rispetto della vigente normativa in materia.
2. Il comandante della nave che intende effettuare operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte dovrà presentare all’autorità marittima locale, con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo rispetto all’orario di previsto inizio delle operazioni, una istanza in duplice copia, di cui una in bollo, conforme al modello predisposto dall’Autorità marittima.
3. La richiesta di cui sopra potrà essere avanzata in nome e per conto del Comandante della nave dall’Agenzia Marittima raccomandataria della nave, ovvero dalla Società armatrice, qualora le esigenze di tempestività non consentano al comando di bordo la formalizzazione della richiesta in tempo utile. In tal caso l’istanza dovrà comunque essere regolarizzata a mezzo della controfirma del comandante della nave prima dell’inizio delle operazioni di bunkeraggio. In assenza della controfirma del comandante della nave l’istanza sarà ritenuta nulla e non potrà avere ulteriore seguito.
4. Nella istanza il comandante della nave deve attestare di essere a conoscenza delle norme contenute nel presente Regolamento, dando espressamente atto che i mezzi antincendio di bordo sono in perfette condizioni di efficienza e pronti all’impiego.
5. Il comandante della nave deve altresì indicare le generalità complete e la qualifica rivestita a bordo dal membro dell’equipaggio indicato quale responsabile della vigilanza durante le operazioni di bunkeraggio. L’indicazione di tale incarico deve essere firmato “per presa conoscenza ed accettazione” dal membro dell’equipaggio indicato per tale incarico.
6. Alla domanda deve essere allegata:
 - l’istanza presentata al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ovvero ad apposita Ditta autorizzata per l’espletamento del servizio integrativo antincendio di cui al successivo articolo 9;
 - l’attestazione del titolare della Ditta che provvede al bunkeraggio tramite autobotte, con la quale si dichiara di essere a conoscenza delle norme contenute nel presente Regolamento.

- copia del nulla osta doganale
- 7. Il rifornimento sarà autorizzato mediante rilascio di apposita Autorizzazione, conforme al modello predisposto dall'Autorità marittima.

Art. 8 **(Limitazioni)**

1. Le operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte, salvo nei casi particolari e/o inderogabili esigenze dei comandi di bordo, non possono essere effettuate nei giorni di domenica e nei giorni festivi. Per le operazioni di bunkeraggio da effettuare in tali giorni la relativa istanza del comando di bordo deve pervenire con anticipo di almeno 48 (quarantotto) ore rispetto all'inizio delle operazioni previste.
2. A giudizio discrezionale dell'Autorità Marittima le operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte non saranno autorizzate, o, se già autorizzate, sospese, qualora situazioni portuali connesse con elevato numero di unità presenti in porto, o movimentazione di merci pericolose, ovvero comunque situazioni incompatibili con l'attività di bunkeraggio, non garantiscano la effettuazione in sicurezza delle operazioni stesse.
3. Non possono essere effettuate operazioni di bunkeraggio a più navi simultaneamente.
4. Durante le operazioni di bunkeraggio effettuate in ore notturne devono essere garantiti nei punti di attacco delle manichette e lungo il percorso delle manichette stesse i valori di illuminamento di cui al precedente articolo 3 del presente Regolamento. A tal fine, si considerano effettuate in ore diurne le operazioni che hanno inizio almeno mezz'ora dopo il sorgere del sole e si concludono almeno mezz'ora prima del tramonto dello stesso.

Art. 9 **(Prescrizioni per la Autobotti)**

1. E' vietata la contemporanea presenza sottobordo delle navi di più di una autobotte.
2. La quantità massima di prodotto erogabile non può essere superiore a trenta tonnellate per ogni autobotte.
3. Sono vietati i travasi di combustibile da rimorchio alle motrici e viceversa.
4. L' autobotte impiegata per il bunkeraggio deve recarsi sottobordo solo quando la nave è pronta a ricevere il rifornimento, allontanandosi immediatamente dopo aver ultimato le operazioni.
5. La sosta di autobotti negli ambiti portuali del Circondario Marittimo di Termini Imerese, in attesa dell'effettuazione di operazioni di bunkeraggio, o per qualsiasi altro motivo, è vietata, salvo espressa e formale autorizzazione dell'Autorità Marittima, che potrà essere concessa solo negli spazi portuali individuati a tale scopo ai sensi della vigente normativa.
6. Durante tutto il periodo della sosta i conducenti delle autobotti non possono allontanarsi dai veicoli (artt. 80 e 84 del Reg. Cod. Nav.). In caso di inadempienza l'Autorità Marittima, per motivi di sicurezza portuale, disporrà in danno degli autisti allontanatisi dagli automezzi la vigilanza antincendio, con apposite squadre dei Vigili del Fuoco, ovvero di Guardia Fuochi autorizzata.
7. Ogni autocisterna deve essere dotata dei prescritti apprestamenti di sicurezza, antincendio ed antinfortunistici, nonché di sabbia per contenere eventuali sbandimenti.
8. Sono vietate le operazioni di bunkeraggio effettuate simultaneamente dall'autocisterna e dal rimorchio.
9. Le motrici e i rimorchi devono essere in possesso delle abilitazioni e delle certificazioni previste per il trasporto su strada dei prodotti infiammabili, dotati di adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche, di reti parascintille alle tubazioni, nonché di almeno due estintori a schiuma portatili della capacità di non meno di dieci litri cadauno, di tipo omologato, che devono essere collocati nei pressi delle manichette impiegate per il bunkeraggio, unitamente ad un contenitore di sabbia ed attrezzi per lo sbandimento della stessa.
10. Le autobotti che effettuano le operazioni di bunkeraggio devono essere in possesso altresì

- baglietti da sistemare sotto i giunti metallici delle manichette;
 - pompa antideflagrante omologata (qualora le operazioni di bunkeraggio vengano effettuate con l'impiego della pompa dell'autobotte);
11. Le autobotti dovranno essere rispondenti alle modalità costruttive previste dalle norme dell'Associazione Controllo Combustibile e dell'Ispettorato della Motorizzazione Civile, nonché di quelle contenute nel D.M. 31.07.1934 e successive modifiche, nel Codice della Strada e nelle altre norme che regolano la materia.
 12. Non possono essere autorizzate per il bunkeraggio le autobotti per le quali non venga esibito il Libretto della Cisterna, dal quale risulti l'avvenuta registrazione della prova di tenuta e verifica di buon funzionamento dell'equipaggiamento con validità triennale, nonché della prova di pressatura con validità sessennale.
 13. L'autobotte deve essere accuratamente fermata con cunei posti sotto le ruote motrici e deve essere posizionata in modo da essere pronta per l'uscita di emergenza dal porto.
 14. Il conducente dell'autobotte deve rimanere sempre presente sul posto, in prossimità dell'autoveicolo, per tutta la durata delle operazioni, pronto a mettere in atto con immediatezza tutti i provvedimenti necessari per i casi di emergenza.
 15. Ultimata l'operazione di rifornimento, l'autobotte deve con immediatezza allontanarsi dall'approdo dell'unità e abbandonare l'ambito portuale.

Art. 10

(Prescrizioni particolari per l'imbarco di Autobotti)

1. Prima dell'inizio delle operazioni di bunkeraggio l'unità deve essere ormeggiata stabilmente in banchina e l'autobotte, qualora per le operazioni debba essere imbarcata, deve essere sistemata a bordo della nave in modo da poter uscire immediatamente "a marcia avanti".
2. E' comunque vietato l'imbarco di autobotti sulle navi con ponte Ro-Ro coperto.

Art. 11

(Vigilanza antincendio)

1. Durante l'esecuzione delle operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte dovrà essere assicurato apposito servizio di vigilanza antincendio a terra. Tale servizio potrà essere assicurato sia dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che dal Servizio Guardia Fuochi autorizzata, con almeno una squadra composta da almeno tre unità. Per operazioni di bunkeraggio di particolare complessità l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di prescrivere una diversa composizione del numero minimo della squadra e dei mezzi antincendio da impiegare, sentita la Commissione locale di cui all'art. 48 del Regolamento al Codice della Navigazione.
2. Qualora il servizio sia espletato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la squadra deve essere dotata di automezzo antincendio, e l'istanza formale deve essere inoltrata al Comando Provinciale dei VV.FF. competente con due giorni di anticipo rispetto alla data in cui il servizio deve essere espletato. In caso di mancata disponibilità, il Comando Provinciale dei VV.FF. ne darà comunicazione entro le successive ventiquattro ore all'Autorità Marittima e al comando di bordo richiedente. Quest'ultimo provvederà ad utilizzare per lo stesso scopo Guardia Fuochi abilitati. Detto servizio dovrà essere reso ai sensi del D.M. n. 261 del 22.02.1996 del Ministero degli Interni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16.05.1996, nonché nella Circolare del Ministero degli Interni n. 27 del 07.10.1991.
3. L'onere di spesa relativo al servizio Guardia Fuochi abilitati è a carico del richiedente.
4. Qualora la vigilanza antincendio sia espletata dal servizio Guardia Fuochi abilitati, anche questi ultimi devono essere dotati di motopompa antincendio fornita di manichette di idonea lunghezza con boccalini a pioggia, e dotati dell'attrezzatura e del materiale per l'erogazione di schiuma, con riserva di liquido schiumogeno che assicuri un'autonomia di almeno due ore.
5. Il Capo Squadra del servizio di vigilanza antincendio, sia esso espletato dai Vigili del Fuoco che da Ditta autorizzata, vigilerà sulla corretta esecuzione delle operazioni di bunkeraggio, informando tempestivamente, tramite VHF/FM Canale 16 e successivo "canale di lavoro",

l'Autorità Marittima di ogni eventuale violazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

6. Il personale che esplica la vigilanza antincendio a terra per le operazioni di bunkeraggio al termine del servizio, e comunque non oltre le ventiquattro ore successive allo stesso, dovrà far pervenire all'Autorità Marittima un rapporto, come da modello predisposto dall'Autorità marittima, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Capo Squadra ovvero dal Vigile del Fuoco /Guardia Fuochi autorizzata che ha espletato il servizio. Tale rapporto dovrà indicare l'inizio e la fine delle operazioni di bunkeraggio, il nome della nave rifornita e le eventuali osservazioni in merito a contrattempi, circostanze o difficoltà verificatesi durante le operazioni di rifornimento. Quanto sopra, fermo restando l'obbligo dell'immediata comunicazione all'Autorità Marittima degli eventi, così come previsto dall'articolo 3 del presente Regolamento.

Art. 12

(Vigilanza antinquinamento)

1. Il comandante dell'unità impegnata nelle operazioni di bunkeraggio deve porre in essere ogni misura preventiva e successiva per evitare colaggi in mare e sulla banchina, disponendo che il proprio Personale addetto al bunkeraggio vigili continuamente, onde evitare qualsiasi dispersione di combustibile.
2. Qualora si verificassero fuoriuscite, eventi dannosi o stati di pericolo, il comandante della Nave e gli addetti di cui sopra sono tenuti ad adottare immediatamente i provvedimenti ritenuti più opportuni al fine di evitare ulteriori e più gravi conseguenze, informando dell'evento e dei provvedimenti adottati l'Autorità Marittima.

Art. 13

(Prescrizioni a carico del Comando di bordo)

1. Sono vietati travasi di combustibile in fusti o altri recipienti di bordo, anche se fissi, che non risultino approvati e certificati dall'Organismo affidato dallo Stato di bandiera della Nave per tale scopo.
2. Le Navi che effettuano operazioni di bunkeraggio devono tenere a riva il segnale "B" del Codice Internazionali dei Segnali.
3. L'apparato radar di bordo deve essere spento.
4. Il comandante dell'unità che effettua il bunkeraggio deve accertare, prima dell'inizio delle operazioni, che i sistemi e i dispositivi antincendio presenti a bordo siano in perfetta efficienza e pronti all'uso;
5. Il comandante dell'unità deve essere pronto a muovere in qualsiasi momento per motivi di sicurezza nave e/o portuale, e pertanto l'equipaggio necessario deve permanere a bordo per tutta la durata delle operazioni.
6. Il comando dell'unità deve altresì accertare che tra l'autobotte e la nave vanga stabilita la equipotenzialità elettrica attraverso idonei collegamenti di massa.
7. Tutti gli scarichi di fuoco a bordo, compresi quelli della cucina e dei motori, devono essere provvisti di parascintille.
8. Le operazioni di bunkeraggio possono avere inizio solo dopo che dall'unità siano sbarcati tutti i passeggeri e comunque tutte le persone non facenti parte dell'equipaggio.
9. Durante tali operazioni non è ammesso l'imbarco di passeggeri e/o operazioni di carico/scarico merci di qualsiasi tipo e genere e/o veicoli.
10. A bordo dell'unità impegnata nelle operazioni di bunkeraggio non potranno essere effettuati lavori di nessun tipo che prevedano l'impiego di fiamme libere di qualsiasi natura o fonti di calore, o che comunque possano generare scintille.
11. Durante le operazioni di bunkeraggio è proibito l'uso dei telefoni cellulari che, in ogni caso dovranno essere tenuti spenti.
12. Per tutta la durata delle operazioni di bunkeraggio intorno alla Nave e all'autobotte, e per un raggio di 200 (duecento) metri dalla zona di rifornimento, non possono essere effettuati lavori

come sopra descritti. Per tutta la durata delle operazioni di bunkeraggio intorno alla Nave e all'autobotte, per un raggio di almeno 25 (venticinque) metri, non devono essere presenti altri automezzi o persone estranee alle operazioni di bunkeraggio. A tale scopo la zona interessata dovrà essere opportunamente delimitata con transenne e/o paletti mobili a cura del comando di bordo, e segnalata con cartelli riportanti la dicitura: "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE".

13. Le operazioni di bunkeraggio devono essere effettuate sotto il diretto controllo del membro dell'equipaggio designato per tale incarico. Quest'ultimo, unitamente al comandante dell'unità è responsabile dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

TITOLO III BUNKERAGGIO A MEZZO DISTRIBUTORI FISSI IN BANCHINA

Art. 14

(Distributore fisso in banchina)

1. Il rifornimento di carburanti presso i distributori fissi è consentito, di massima, nelle sole ore diurne. Per esigenze particolari relative a operazioni di soccorso è consentito il rifornimento in ore notturne alle sole unità appartenenti alle Forze di Polizia e della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera: in tal caso il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare il servizio entro trenta minuti dalla chiamata.

Art. 15

(Interdizione)

1. E' interdetto l'ormeggio e la sosta di qualsiasi unità non impegnata nelle operazioni di rifornimento nel tratto di banchina dove insiste il distributore: nel porto di Termini Imerese tale tratto è compreso fra la testata del Molo trapezoidale lato sud verso al radice per una lunghezza di quaranta metri lineari.
2. E' altresì vietato il deposito di merci o qualsiasi altro tipo di materiale nell'area di banchina interessata che sarà evidenziata a cura del gestore dell'impianto con apposita segnaletica di colore giallo.

Art. 16

(Prescrizioni)

1. Durante le operazioni di rifornimento è consentita la sosta di una unica unità per volta e per il solo tempo necessaria ad effettuare le operazioni di bunkeraggio.
2. Durante tali operazioni a bordo delle unità dovrà essere presente il personale direttamente necessario all'effettuazione in sicurezza del rifornimento
3. Durante le operazioni di bunkeraggio è proibito l'uso dei telefoni cellulari che, in ogni caso dovranno essere tenuti spenti.
4. Durante le operazioni di bunkeraggio è vietato fumare ed usare fiamme libere.
5. In posizione ben visibile, a spese del gestore dell'impianto, deve essere apposta la segnaletica di sicurezza necessaria a far conoscere i divieti previsti dalla presente ordinanza per motivi di sicurezza
6. Presso l'impianto devono trovarsi pronte all'uso le dotazioni anti- inquinamento stabilite dall'Autorità Marittima.

Art. 17

(Distanze di sicurezza)

1. Le unità in transito, durante le operazioni di bunkeraggio, dovranno evolvere ad una distanza non inferiore a Metri 50 dalle unità impegnate nel rifornimento e dovranno comunque procedere con andatura a lento moto in modo tale da non creare onde di risacca in banchina.

Art. 18
(Prescrizioni)

1. Le operazioni di bunkeraggio a mezzo distributori fissi installati in banchina possono essere eseguite con le seguenti prescrizioni:
 - Il bunkeraggio a mezzo distributori fissi deve essere effettuato singolarmente per ciascuna unità, con il divieto di ormeggi “a pacchetto” di più unità da rifornire.
 - I distributori fissi devono essere muniti dei dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero dell’Interno ai sensi del titolo I. XVIII del D.M. 31/07/1934, e di dispositivi per la captazione dei vapori di benzina di cui al Decreto Min. Ambiente del 16/05/1996 e successivo Regolamento recante norme per l’installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori, n. 76 del 20/01/1999 del Min. Ambiente di concerto con il Ministero Attività Produttive e Ministero della Salute.
 - Le manichette devono essere integre e in perfette condizioni di impiego per evitare qualsiasi spandimento, e comunque rispondenti alle normative in materia di cui all’articolo 4 del presente Regolamento.
2. Le unità che effettuano operazioni di bunkeraggio, devono tenere a riva il segnale “B” del Codice.
3. Gli addetti ai distributori fissi devono impedire che persone estranee si avvicinino alla zona del bunkeraggio con sigarette accese o con altri fuochi o fonti di calore che possano compromettere la sicurezza delle operazioni.
4. Durante le operazioni di bunkeraggio nessun altra unità può transitare nello specchio acqueo circostante ad una distanza inferiore a 30 (trenta) metri dall’impianto, o comunque a velocità tale da creare fenomeni di risacca che possano generare particolari movimenti dell’unità che sta effettuando il bunkeraggio.
5. I motori di propulsione dell’unità devono essere spenti, così come ogni altro motore che non sia dotato di parascintille allo scarico.
6. In prossimità della zona di bunkeraggio, per un raggio di 25 (venticinque) metri, per tutta la durata delle operazioni, e a bordo dell’unità rifornita, non possono essere eseguiti lavori o operazioni di alcun genere che comportino l’uso di fiamme libere, fonti di calore o che possano provocare scintille.
7. Tutte le unità rifornite devono verificare prima dell’inizio delle operazioni la perfetta efficienza delle attrezzature e di dispositivi antincendio presenti a bordo, in modo che siano prontamente impiegabili da parte dell’equipaggio o conduttori dell’unità da diporto, in caso di emergenza. Il comandante dell’unità rifornita deve comunque impedire che durante le operazioni di bunkeraggio vengano posti in essere comportamenti che provochino un abbassamento del livello di sicurezza.
8. Il comandante dell’unità rifornita deve essere pronto a muovere in qualsiasi momento per motivi di sicurezza nave e/o portuale, e pertanto l’equipaggio deve permanere a bordo per tutta la durata delle operazioni;
9. Il Comando dell’unità prima di avviare il motore, dopo ogni rifornimento di benzina ha l’obbligo di ventilare sia il vano in cui sono installati i serbatoi, sia il vano apparato motore.
10. I concessionari e i Gestori degli impianti fissi dei carburanti sono in ogni caso tenuti ad adottare tutte le precauzioni, anche a mezzo dei propri preposti, per evitare la sversamento dei combustibili in banchina e/o in mare.
11. Durante le operazioni di bunkeraggio le Ditte che gestiscono i distributori di impianti fissi e le unità che si avvalgono di tale servizio devono rispettare rigorosamente le norme contenute nell’articolo 3 del presente Regolamento.

12. Durante lo svolgimento delle operazioni di bunkeraggio devono essere tenuti sul posto, pronti ed efficienti, i mezzi antincendio previsti dal D.M. 31/07/1934 del Ministero dell'Interno.
13. I Gestori dell'impianto fisso devono tenere efficienti e pronti all'uso, durante le operazioni di bunkeraggio, almeno 2(due) estintori a schiuma portatili della capacità di non meno di 10 (dieci) litri cadauno, di tipo omologato, che devono essere collocati nei pressi delle manichette impiegate per il bunkeraggio, unitamente ad 1 (uno) contenitore di sabbia ed attrezzi per lo spandimento della stessa..

Art. 19

(Rifornimento dei distributori fissi sistemati in banchina)

1. Il rifornimento dei distributori fissi in banchina può essere effettuato tramite autobotti o idonei mezzi nautici, nel rispetto delle condizioni previste al D.M. 31 luglio 1934 e successive integrazioni.

TITOLO IV

BUNKERAGGIO A MEZZO DISTRIBUTORI MOBILI O A MEZZO BETTOLINA

Art. 20

(Richiesta)

1. Le richieste di bunkeraggio a mezzo bettolina o a mezzo distributori mobili devono pervenire all'autorità marittima locale con anticipo di almeno 48 (quarantotto) ore rispetto all'inizio delle operazioni.

Art. 21

(Autorizzazione)

1. Le richieste di bunkeraggio a mezzo distributori mobili o bettolina saranno valutate compatibilmente con le condizioni di sicurezza delle operazioni.
2. Le eventuali autorizzazioni saranno rilasciate con le prescrizioni dettate in considerazione dei quantitativi da erogare, delle condizioni meteomarine e delle caratteristiche delle unità impiegate.
3. Per il bunkeraggio a mezzo distributori mobili saranno applicate, per quanto compatibili, anche le norme del presente Regolamento relative al bunkeraggio a mezzo autobotte. Le Autorizzazioni comunque saranno rilasciate in aderenza alle norme in vigore, e da quanto disposto dalla Circolare N° 16 Prot. N° DEM3/1823 – Titolo: Porti – Serie VIII del 19.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima e Interna;

TITOLO V ESENZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 (Esenzioni)

1. Il presente Regolamento non si applica alle Navi Militari e di Stato. I mezzi nautici adibiti all'esercizio delle operazioni di disinquinamento, prevenzione e bonifiche delle acque del porto e della rada del Circondario Marittimo di Termini I. che operano in regime di concessione, dovranno comunque garantire equivalenti misure di prevenzione antincendio e antinquinamento, salvo quanto diversamente disposto dall'Autorità marittima e fermo restando l'obbligo di autorizzazione.

Art. 23 (Disposizioni finali)

1. Fermo restando le responsabilità dei comandanti delle unità e delle Ditte fornitrici per quanto attiene la rigorosa osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, l'Autorità Marittima si riserva la più ampia facoltà di disporre l'adozione di ulteriori misure per la prevenzione degli incendi, degli inquinamenti del mare e per la sicurezza della navigazione e portuale durante le operazioni di bunkeraggio

Art. 24 (Entrata in vigore ed abrogazioni)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15.06.2006 e sostituisce ed abroga il precedente regolamento allegato all'ordinanza N. 21/03 emanata in data 09/09/2003, nonché tutte le altre norme emanate dall'Autorità Marittima in contrasto con quelle contenute nel presente Regolamento.

Termini Imerese, lì 01/06/2006

**IL COMANDANTE
T.V. (CP) Luciano PISCHEDDA**